



COSTRUZIONE QUADRI ELETTRICI DI AUTOMAZIONE,
DISTRIBUZIONE E FERROVIARI - IMPIANTI ELETTRICI SU
MACCHINARI (ITALIA/ESTERO) - CABLAGGI STRUTTURATI

ADITECH s.r.l.
Via Guido Rossa, 10/B - 51037 Montale (PT) - ITALY
Tel. (+39) 0574 673500 - Fax (+39) 0574 676359
e-mail: info@aditech.it - www.aditech.it

Codice Fiscale e Part. IVA 01513490472
REA: PT 156205 - Cap. Soc. € 50.000,00

COMUNICAZIONE AI FORNITORI di “ADITECH Srl” in materia di “*Transazioni commerciali Internazionali*”

OGGETTO : DICHIARAZIONE DI ORIGINE DEL FORNITORE

Riferimento : Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 343 del 29/12/2015

Per poter usufruire del “*trattamento daziario preferenziale*”, l'azienda esportatrice deve essere in grado di dimostrare che :

- i propri prodotti rispettano le “*regole di origine*” contenute nei singoli protocolli firmati dall'Unione Europea con i Paesi terzi accordisti e che ,pertanto, hanno acquisito origine preferenziale UE/del Paese terzo,
- deve essere rispettata la regola del “*trasporto diretto*” delle merci.

Per ottenere “*l'acquisizione dell'origine preferenziale*” un prodotto deve essere sviluppato nel territorio di una della due parti contraenti,oppure,se un prodotto incorpora materiali non interamente ottenuti esso acquisirà origine preferenziale a condizione che “*detti materiali siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti*”. Per stabilire se una lavorazione sia sufficiente o meno, si ricorre principalmente a *tre criteri* di seguito elencati in linea gerarchica:

- Il bene deve aver subito una trasformazione tale per cui il prodotto ottenuto nel Paese rientri in una suddivisione della tariffa doganale diversa rispetto a ciascuno dei materiali non originari utilizzati (ad esempio il celeberrimo “Change of Tariff Heading” CTH, regola del cambio di voce doganale) ;
- Il valore dei materiali *extra UE* contenuti all'interno del prodotto finale non deve eccedere una % specifica calcolata sul prezzo franco fabbrica del prodotto finito (*Regola del valore dei materiali non originari*);
- Il bene deve aver subito un processo di lavorazione o trasformazione specifico considerato sufficiente ad attribuire origine preferenziale.

Il problema è capire come sia possibile per l'esportatore, “*garantire l'origine preferenziale*” di beni destinati all'esportazione verso i Paesi accordisti nel caso in cui tali beni siano stati acquistati “*per la rivendita tal quali*” e come provare l'origine di prodotti costruiti a partire da componenti acquistati da fornitori della UE o nazionali.



COSTRUZIONE QUADRI ELETTRICI DI AUTOMAZIONE,
DISTRIBUZIONE E FERROVIARI - IMPIANTI ELETTRICI SU
MACCHINARI (ITALIA/ESTERO) - CABLAGGI STRUTTURATI

ADITECH s.r.l.
Via Guido Rossa, 10/B - 51037 Montale (PT) - ITALY
Tel. (+39) 0574 673500 - Fax (+39) 0574 676359
e-mail: info@aditech.it - www.aditech.it

Codice Fiscale e Part. IVA 01513490472
REA: PT 156205 - Cap. Soc. € 50.000,00

Dichiarazioni del fornitore per prodotti aventi carattere originario

Per risolvere questo problema la normativa ha messo a disposizione degli operatori economici degli strumenti dotati di validità legale, ovvero:

- la dichiarazione del fornitore (**Allegato 1** a questa lettera)
(conforme al Regolamento 2017/989 allegato 22-15) e
- la dichiarazione del fornitore a lungo termine (**Allegato 2** a questa lettera)
(conforme al Regolamento 2017/989 allegato 22-16)

Queste due dichiarazioni “*sono il solo strumento*” che garantiscono l’operatore economico di asseverare “*l’origine preferenziale*” sia per

- *i prodotti acquistati e rivenduti tal quali*, sia per i
- *materiali acquistati da fornitori della UE o nazionali ed utilizzati nel processo di lavorazione dei prodotti finali.*

Sottoscrivendo tali dichiarazioni i fornitori attestano che i prodotti riportati nel testo della dichiarazione (*o in separato allegato*),rispettano le regole conferenti l’origine preferenziale ai sensi degli accordi commerciali stipulati tra UE e Paesi terzi e debbono,per tale ragione, essere sempre pronti:

- a fornire la documentazione necessaria ad approvarne la veridicità.

La “*dichiarazione del fornitore*” e la “*dichiarazione del fornitore a lungo termine*” (artt.61-63 RE) hanno la medesima funzione ma si distinguono sostanzialmente per l’utilizzo:

- la prima è valida per singola spedizione, mentre
- la seconda copre un arco temporale di uno/due anni (12/24mesi) a partire dalla data di inizio,

pertanto,quest’ultima,è impiegata nell’ambito di un “*rapporto di fornitura costante*” tra esportatore e fornitore “*per cui si prevede che il carattere originario delle merci di tutte le spedizioni sia lo stesso*”.

Dichiarazioni del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario

Tutte le dichiarazioni del fornitore recano la *firma manoscritta del fornitore* e possono essere redatte su modelli da inviare in originale all’esportatore.Tuttavia,sulla base di quanto previsto dall’art.63, par.3, RE *se la dichiarazione del fornitore e la fattura sono redatte con mezzi elettronici*,esse possono essere autenticate elettronicamente oppure il fornitore può fornire all’esportatore o all’operatore un impegno scritto in cui assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione del fornitore che lo identifichi come se fosse firmata in forma autografa.

Pertanto si richiede ai fornitori coinvolti di utilizzare l'Allegato 1 oppure l'Allegato 2 in funzione della tipologia della dichiarazione da inviare ad "ADITECH srl".

Montale (Pistoia) 25 Gennaio 2021

L'Amministratore : Arrigucci Fabio